



*fabro
7-alle
col*

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE
UFFICIO III - ATTIVITA' CONCORSUALI

N. 333-B/13C.20-21.13/7153

Roma, 8 luglio 2013

OGGETTO: Concorsi interni, per titoli ed esami, per il conferimento di 3 posti di direttore tecnico ingegnere e di 13 posti di direttore tecnico fisico dei ruoli dei direttori tecnici ingegneri e fisici della Polizia di Stato, indetti con decreti del 3 luglio 2013.

- Pubblicazione dei bandi di concorso.

ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
- Ufficio per le Relazioni Sindacali

R O M A

Si trasmette, per opportuna notizia, copia del Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, supplemento straordinario n. 1/16 in data odierna, relativo all'oggetto.

IL DIRETTORE

Dionisi



MINISTERO DELL'INTERNO

8 luglio 2013

Supplemento straordinario n. 1/16

BOLLETTINO UFFICIALE DEL PERSONALE

CONCORSI INTERNI, PER TITOLI ED ESAMI, A 3 POSTI DI DIRETTORE TECNICO INGEGNERE IN TELECOMUNICAZIONI, 3 POSTI DI DIRETTORE TECNICO FISICO MERCEOLOGO, 5 POSTI DI DIRETTORE TECNICO FISICO ANALISTA DI PROCEDURE E 5 POSTI DI DIRETTORE TECNICO FISICO ANALISTA DI SISTEMI DEI RUOLI DEI DIRETTORI TECNICI INGEGNERI E FISICI DELLA POLIZIA DI STATO, INDETTI CON DECRETI DEL 3 LUGLIO 2013.

PUBBLICAZIONE DEI BANDI DI CONCORSO



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
- VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;
- VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni, recante il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato;
- VISTO il regolamento contenente le norme per l'accesso, tra gli altri, al ruolo dei direttori tecnici della Polizia di Stato, approvato con decreto ministeriale 2 dicembre 2002, n. 276;
- VISTO il decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, concernente i requisiti di idoneità fisica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Interno in data 6 febbraio 2004, con il quale sono state individuate, tra l'altro, le classi delle lauree specialistiche di cui bisogna essere in possesso per l'accesso ai vari ruoli dei direttori tecnici della Polizia di Stato;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica, in data 9 luglio 2009, con il quale viene definita l'equiparazione tra ciascuna delle nuove classi delle lauree magistrali (LM), i diplomi di laurea (DL) previsti dall'ordinamento didattico vigente prima dell'adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative, e le classi delle lauree specialistiche (LS) introdotte a seguito del predetto adeguamento;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 3 -

Art. 3

Requisiti per l'ammissione

1. Al concorso sono ammessi a partecipare gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato. Coloro che rivestono una qualifica inferiore a quella di vice perito tecnico, o corrispondente, devono aver maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni alla data del presente decreto.
2. Il predetto personale è ammesso a partecipare purché, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) idoneità attitudinale di cui alla Tabella 3 del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 177 del 1° agosto 2003;
 - b) laurea appartenente alla classe delle lauree magistrali in Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27) ovvero in Ingegneria della sicurezza (LM-26) – ovvero diploma rilasciato secondo il precedente ordinamento universitario ed equiparato a dette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 233 del 7 ottobre 2009 – conseguito presso un'università della Repubblica italiana, o diploma straniero dichiarato equipollente ai sensi della normativa vigente.
 - c) abilitazione all'esercizio della professione.
3. Non sono ammessi a partecipare coloro che nel triennio 2010-2012 abbiano riportato la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave ovvero abbiano conseguito un giudizio complessivo inferiore a "buono".
4. E' inoltre escluso dal concorso, a norma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelatamente dal servizio.
5. Per difetto dei requisiti di cui ai precedenti commi sarà disposta in qualsiasi momento, con decreto motivato, l'esclusione del candidato dal concorso.

Art. 4

Domande di partecipazione

1. La domanda di partecipazione, redatta sul modulo allegato al presente bando e diretta al Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio III – Attività Concorsuali, dovrà essere presentata, entro il termine perentorio dei trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, agli Uffici o Reparti di appartenenza ovvero agli Uffici o Reparti presso i quali i candidati risultino aggregati o in missione, purché il periodo di aggregazione o di missione copra per intero il periodo utile per la presentazione della domanda stessa.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 4 -

2. Nelle domande di partecipazione, sottoscritte a pena di irricevibilità, i candidati dovranno dichiarare, consapevoli delle responsabilità previste dalla legge ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia per chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso:

- a) il cognome ed il nome;
- b) la data ed il luogo di nascita;
- c) l'Ufficio o Reparto presso il quale prestano servizio ed eventualmente quello presso cui essi sono temporaneamente aggregati;
- d) la qualifica rivestita e l'anzianità complessiva di servizio alla data del presente decreto;
- e) laurea posseduta, con l'indicazione della classe delle lauree magistrali a cui appartiene ovvero è equipollente, del voto riportato, dell'università o istituto che lo ha rilasciato e della data del conseguimento;
- f) l'abilitazione professionale e la data del suo conseguimento;
- g) la lingua straniera nella quale intendano sostenere la prova d'esame di cui al successivo art. 10, comma 4, del presente bando, a scelta tra inglese, francese, spagnolo o tedesco;
- h) i titoli che intendano far valere, ai fini della determinazione del punteggio di merito, tra quelli previsti dal successivo art. 5.

3. Qualora la documentazione relativa ai titoli di cui al successivo art. 5 non sia già stata acquisita al proprio fascicolo personale, i candidati la allegheranno alla domanda di partecipazione al concorso, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, fatta eccezione per le pubblicazioni che vanno allegate necessariamente in copia conforme all'originale.

4. I titoli redatti in lingua straniera non verranno presi in considerazione se non corredati della traduzione in lingua italiana certificata dalle competenti autorità.

Art. 5

Titoli ammessi a valutazione

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile ai titoli ricompresi in ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

A) titoli di cultura (fino a punti 5):

- 1) laurea relativa a materie diverse da quelle attinenti al settore tecnico per il quale il candidato concorre;
- 2) diplomi di specializzazione universitaria;
- 3) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni;
- 4) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti al settore tecnico per il quale il candidato concorre: non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale;
- 5) attività di ricerca, di sperimentazione e di studio in genere, risultante da certificazioni rilasciate da istituti universitari o istituti di ricerca o sperimentazione di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 5 -

B) titoli di servizio (fino a punti 25):

- 1) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio 2010-2012, fino a punti 12;
- 2) incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, o incarichi e servizi presso altre amministrazioni pubbliche o enti di diritto pubblico, purché riguardanti il settore tecnico per il quale il candidato concorre, fino a punti 2;
- 3) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati, fino a punti 2;
- 4) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertano su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo, attinenti ai servizi dell'Amministrazione, fino a punti 2;
- 5) speciali riconoscimenti, fino a punti 2;
- 6) anzianità di effettivo servizio, fino a punti 5.

2. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove scritte e il relativo risultato è reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. La valutazione è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

3. Per le modalità di determinazione dei titoli valutabili e dei relativi criteri di valutazione, di invio alla commissione esaminatrice dei titoli posseduti da ciascun candidato, di valutazione degli stessi e di attribuzione del punteggio, si applicano le disposizioni di cui all'art. 27, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto ministeriale 2 dicembre 2002, n. 276, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 235/L, del 20 dicembre 2002.

4. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni o degli atti di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 6

Accertamenti attitudinali

1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso sono tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, all'accertamento dell'idoneità attitudinale allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica di direttore tecnico della Polizia di Stato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 6 -

2. Un'apposita commissione di selettori, presieduta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi e composta da quattro funzionari del ruolo dei direttori tecnici psicologi della Polizia di Stato ovvero periti selettori del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, sottoporrà i candidati all'accertamento delle qualità attitudinali, consistente nello svolgimento di test, collettivi ed individuali, integrati da un colloquio con un componente della commissione, volti ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti propri del direttore tecnico della Polizia di Stato. Su richiesta del selettore, o nel caso in cui i test siano risultati positivi ma il colloquio sia risultato negativo, quest'ultimo verrà ripetuto in sede collegiale.
3. Le funzioni di Segretario della predetta commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, ovvero ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno con qualifiche equiparate, in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
4. I giudizi espressi dalla predetta commissione sono definitivi e comportano, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso, che sarà disposta con decreto motivato.
5. In relazione al numero dei candidati, l'amministrazione può far precedere le prove scritte, o anche la prova orale, all'accertamento dei requisiti attitudinali.

Art. 7

Tutela dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13, primo comma, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, gli esiti degli accertamenti di cui al precedente articolo 6, nonché i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso, saranno raccolti presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio III – Attività Concorsuali per le finalità di gestione del concorso medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
4. L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui al citato decreto legislativo n. 196/2003. Tali diritti potranno esser fatti valere nei confronti del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio III – Attività Concorsuali, titolare del trattamento.
5. Il responsabile del trattamento è il Direttore dell'Ufficio III – Attività Concorsuali.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 7 -

Art. 8

Prove d'esame

1. Gli esami consistono in due prove scritte ed una prova orale. Le prove scritte, per ciascuna delle quali i candidati hanno a disposizione un tempo massimo di otto ore, sono le seguenti:

1^a prova: Teoria dell'informazione
Teoria della modulazione
Teoria della codificazione
Commutazione e reti
Trasmissione dati

2^a prova: Elettroacustica e telefonia
Trasmissione su conduttore
Radiocomunicazione.

2. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove.

3. Prima dell'inizio della prova orale la commissione esaminatrice determina i quesiti da porre ai candidati che saranno loro rivolti, secondo criteri predeterminati che garantiscano l'imparzialità della prova.

Art. 9

Adempimenti connessi allo svolgimento delle prove scritte

1. Prima dell'inizio di ciascuna prova scritta la commissione prepara tre argomenti, se gli esami si svolgono in un'unica sede, ovvero un solo argomento quando questi si svolgono in più sedi.

2. Gli argomenti appena formulati sono chiusi in altrettante buste sigillate e firmate esternamente sui lembi di chiusura dal presidente, dai componenti della commissione e dal segretario. Le buste sono conservate dal presidente della commissione e dai presidenti dei comitati di vigilanza se le prove si svolgono in più sedi.

3. Nel caso di svolgimento delle prove in un'unica sede, all'ora stabilita per ciascuna prova scritta il presidente invita uno dei candidati a verificare la regolare chiusura delle buste contenenti gli argomenti ed invita il medesimo ad estrarre a sorte la busta contenente l'argomento che dovrà formare oggetto della prova.

4. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 8 -

5. E' vietato ai concorrenti portare al seguito carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere nonché apparecchiature elettroniche idonee alla memorizzazione, elaborazione o trasmissione di dati ed informazioni, compresi i telefoni cellulari. E' loro consentito soltanto, durante lo svolgimento della prova scritta, consultare codici, leggi e decreti senza richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché dizionari linguistici, che siano stati preventivamente presentati all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e verificati dai componenti della commissione esaminatrice.

6. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema è escluso dal concorso.

Art. 10

Prova orale

1. Alla prova orale sono ammessi a partecipare i candidati che nelle prove scritte abbiano conseguito una media di almeno ventuno trentesimi ed una votazione non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna di esse. La commissione non procede all'esame del secondo elaborato qualora abbia attribuito al primo elaborato un punteggio inferiore a diciotto trentesimi.

2. L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, sarà comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova stessa.

3. La prova orale verterà oltre che sulle materie delle prove scritte anche su:

- Elementi di diritto pubblico
- Elementi di diritto penale
- Norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato

4. La prova orale sarà volta, altresì, all'accertamento della conoscenza della lingua straniera, prescelta dal candidato tra quelle indicate nel precedente art. 4, comma 2, lett. g), che consiste nella traduzione di un testo senza l'ausilio del vocabolario e in una conversazione, nonché all'accertamento del possesso di un livello elevato di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.

5. La prova orale si intenderà superata qualora il candidato abbia conseguito una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 9 -

Art. 11

Rinuncia al concorso per mancata presentazione alle prove

1. I candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento, per sostenere gli accertamenti attitudinali, le prove scritte e la prova orale nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati. La mancata presentazione sarà considerata rinuncia al concorso a tutti gli effetti.

Art. 12

Formazione della graduatoria e adempimenti connessi

1. Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ogni candidato.

2. Il punteggio complessivo è dato dalla somma tra la media dei voti riportati nelle prove scritte, il punteggio attribuito ai titoli ed il voto ottenuto nella prova orale.

3. Con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria finale e verranno dichiarati i vincitori del concorso. Il decreto stesso sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno.

4. Dalla data di pubblicazione del predetto avviso decorreranno i termini, rispettivamente di giorni 60 e 120, per eventuali impugnative al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, ai sensi della legge 2 luglio 2010, n. 104, ovvero al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 13

Nomina dei vincitori

1. I vincitori del concorso saranno nominati direttori tecnici ingegneri della Polizia di Stato ed avviati a frequentare il corso di formazione di cui all'art. 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.

2. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del corso di cui al precedente comma, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

3. Durante il periodo di frequenza del corso i vincitori del concorso mantengono, se più favorevole, il trattamento economico in godimento.

Roma, 3 luglio 2013

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
f.to Alessandro Pansa

(TIMBRO A DATA dell'Ufficio)

N. prot. in entrata _____

AL MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per le Risorse Umane
Ufficio III – Attività concorsuali

ROMA

V^o, IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
(qualif., nome e cognome)

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a a _____ (____) il ____ / ____ /19____, appartenente alla Polizia di Stato con la qualifica di _____, attualmente assegnato al seguente Ufficio/Reparto: _____

e in atto in servizio presso il seguente Ufficio/Reparto (se diverso da quello di appartenenza): _____

telefono Uff./Reparto: _____ / _____ fax Uff./Reparto: _____ / _____,

chiede di essere ammesso a partecipare al concorso interno, per titoli ed esami, a **3 posti di direttore tecnico ingegnere in telecomunicazioni** del ruolo dei direttori tecnici ingegneri della Polizia di Stato, indetto con decreto n. 333-B/13C.20.13 del 3 luglio 2013.

A tal fine, il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole del fatto che chiunque rilascia o fa uso di dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara:

1. di rivestire, **alla data del 3 luglio 2013**, la qualifica di _____ con un'anzianità complessiva di servizio di anni ____, mesi ____ e giorni ____ ;
2. di essere in possesso della laurea in _____, equiparata, ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione e dell'Università in data 9 luglio 2009, a quelle appartenenti alla classe delle lauree magistrali individuate dal codice LM-____, conseguita presso _____ in data ____ / ____ / _____, con la votazione di _____ (in caso di equipollenza allegare certificato dell'ateneo che lo attesti);
3. di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di _____, avendo superato il relativo esame di Stato presso _____ in data ____ / ____ / _____, ovvero nella sessione di _____;

4. di non aver riportato, nel triennio 2010-2012, una deplorazione o altra sanzione più grave né aver conseguito un giudizio complessivo inferiore a “buono”, e di non essere, in atto, sospeso cautelatamente dal servizio a norma dell’art. 93 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
5. di voler sostenere la prova prevista dall’art. 10, comma 4, del bando di concorso nella seguente **lingua straniera**: _____;
6. di essere in possesso dei seguenti titoli – con riferimento alle categorie di cui alla lettera A) dell’art. 5 del bando di concorso – di cui allega la documentazione, se non già acquisita dall’Amministrazione al proprio fascicolo personale, ovvero ne specifica di seguito tutti gli elementi identificativi ai fini della loro autocertificazione:

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del fatto che le date ed il luogo di svolgimento delle prove scritte nonché ogni altra comunicazione relativa al concorso saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’Interno indicato nel bando di concorso e che tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

_____, _____ / _____ / 2013
(luogo) (data)

(firma)



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- VISTA la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza;
- VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica;
- VISTO il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni, recante il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato;
- VISTO il regolamento contenente le norme per l'accesso, tra gli altri, al ruolo dei direttori tecnici della Polizia di Stato, approvato con decreto ministeriale 2 dicembre 2002, n. 276;
- VISTO il decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, concernente i requisiti di idoneità fisica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Interno in data 6 febbraio 2004, con il quale sono state individuate, tra l'altro, le classi delle lauree specialistiche di cui bisogna essere in possesso per l'accesso ai vari ruoli dei direttori tecnici della Polizia di Stato;
- VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica, in data 9 luglio 2009, con il quale viene definita l'equiparazione tra ciascuna delle nuove classi delle lauree magistrali (LM), i diplomi di laurea (DL) previsti dall'ordinamento didattico vigente prima dell'adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative, e le classi delle lauree specialistiche (LS) introdotte a seguito del predetto adeguamento;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 2 -

- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
- VISTA la legge 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, così come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante il codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- VISTO il proprio decreto n. 333-E/276.043/2013 del 5 marzo 2013 che ha determinato in n. 13 i posti della qualifica iniziale del ruolo dei direttori tecnici fisici della Polizia di Stato da coprire mediante concorso interno;
- CONSIDERATO che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire successivamente il diario e la sede in cui si svolgeranno le prove d'esame;

DECRETA

Art. 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso interno, per titoli ed esami, per il conferimento di 13 posti di direttore tecnico fisico del ruolo dei direttori tecnici fisici della Polizia di Stato.

2. I posti messi a concorso sono ripartiti nei seguenti profili professionali:

- | | |
|---|-------|
| - Fisico merceologo | n. 3; |
| - Fisico analista di procedure nel settore telematica | n. 5; |
| - Fisico analista di sistemi nel settore telematica | n. 5. |

3. La partecipazione al concorso è limitata ad un solo profilo professionale, scelto tra quelli menzionati, che dovrà essere esplicitamente indicato dal candidato nell'apposito spazio del modulo della domanda di partecipazione.

Art. 2

Comunicazioni relative al concorso

1. Le date ed il luogo di svolgimento delle prove scritte, nonché ogni altra comunicazione relativa al concorso, saranno pubblicati nel *Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno del 18 settembre 2013*. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli interessati.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 3 -

Art. 3

Requisiti per l'ammissione

1. Al concorso sono ammessi a partecipare gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato. Coloro che rivestono una qualifica inferiore a quella di vice perito tecnico, o corrispondente, devono aver maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni alla data del presente decreto.

2. Il predetto personale è ammesso a partecipare purché, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) idoneità attitudinale di cui alla Tabella 3 del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 177 del 1° agosto 2003;

b) laurea appartenente alla classe delle lauree magistrali indicata di seguito in relazione a ciascuno dei profili professionali a concorso – ovvero diploma rilasciato secondo il precedente ordinamento universitario ed equiparato alle sotto elencate lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 233 del 7 ottobre 2009 – conseguito presso un'università della Repubblica italiana, o diploma straniero dichiarato equipollente ai sensi della normativa vigente. In particolare, per concorrere ai posti del profilo professionale di:

- 1) Fisico merceologo: classe delle lauree magistrali in Scienza e ingegneria dei materiali (LM-53);
- 2) Fisico analista di procedure: classe delle lauree magistrali in Informatica (LM-18) o Sicurezza Informatica (LM-66);
- 3) Fisico analista di sistemi: classe delle lauree magistrali in Informatica (LM-18) o Sicurezza Informatica (LM-66);

3. Non sono ammessi a partecipare coloro che nel triennio 2010-2012 abbiano riportato la sanzione disciplinare della deplorazione o altra sanzione più grave ovvero abbiano conseguito un giudizio complessivo inferiore a "buono".

4. E' inoltre escluso dal concorso, a norma dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelamente dal servizio.

5. Per difetto dei requisiti di cui ai precedenti commi sarà disposta in qualsiasi momento, con decreto motivato, l'esclusione del candidato dal concorso.

Art. 4

Domande di partecipazione

1. La domanda di partecipazione, redatta sul modulo allegato al presente bando e diretta al Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio III – Attività Concorsuali, dovrà essere presentata, entro il termine perentorio dei trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno, agli Uffici o Reparti di appartenenza ovvero agli Uffici o Reparti presso i quali i candidati risultino aggregati o in missione, purché il periodo di aggregazione o di missione copra per intero il periodo utile per la presentazione della domanda stessa.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 4 -

2. Nelle domande di partecipazione, sottoscritte a pena di irricevibilità, i candidati dovranno dichiarare, consapevoli delle responsabilità previste dalla legge ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia per chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso:

- a) il cognome ed il nome;
- b) la data ed il luogo di nascita;
- c) l'Ufficio o Reparto presso il quale prestano servizio ed eventualmente quello presso cui essi sono temporaneamente aggregati;
- d) la qualifica rivestita e l'anzianità complessiva di servizio alla data del presente decreto;
- e) laurea posseduta, con l'indicazione della classe delle lauree magistrali a cui appartiene ovvero è equipollente, del voto riportato, dell'università o istituto che lo ha rilasciato e della data del conseguimento;
- f) la lingua straniera nella quale intendano sostenere la prova d'esame di cui al successivo art. 10, comma 4, del presente bando, a scelta tra inglese, francese, spagnolo o tedesco;
- g) i titoli che intendano far valere, ai fini della determinazione del punteggio di merito, tra quelli previsti dal successivo art. 5.

3. Qualora la documentazione relativa ai titoli di cui al successivo art. 5 non sia già stata acquisita al proprio fascicolo personale, i candidati la allegheranno alla domanda di partecipazione al concorso, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, fatta eccezione per le pubblicazioni che vanno allegate necessariamente in copia conforme all'originale.

4. I titoli redatti in lingua straniera non verranno presi in considerazione se non corredati della traduzione in lingua italiana certificata dalle competenti autorità.

Art. 5

Titoli ammessi a valutazione

1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile ai titoli ricompresi in ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

A) titoli di cultura (fino a punti 5):

- 1) laurea relativa a materie diverse da quelle attinenti al settore tecnico per il quale il candidato concorre;
- 2) diplomi di specializzazione universitaria;
- 3) abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni;
- 4) attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, qualificazione e simili, rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti al settore tecnico per il quale il candidato concorre: non sono presi in considerazione i corsi che non si sono conclusi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale;
- 5) attività di ricerca, di sperimentazione e di studio in genere, risultante da certificazioni rilasciate da istituti universitari o istituti di ricerca o sperimentazione di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 5 -

B) titoli di servizio (fino a punti 25):

- 1) rapporti informativi e giudizi complessivi del triennio 2010-2012, fino a punti 12;
- 2) incarichi e servizi speciali conferiti con provvedimento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale, o incarichi e servizi presso altre amministrazioni pubbliche o enti di diritto pubblico, purché riguardanti il settore tecnico per il quale il candidato concorre, fino a punti 2;
- 3) titoli attinenti alla formazione professionale del candidato con particolare riguardo ai corsi professionali e di specializzazione superati, fino a punti 2;
- 4) lavori originali elaborati per il servizio che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per speciali incarichi conferitigli dall'amministrazione di appartenenza o da quella presso cui presta servizio e che vertano su problemi giuridici, amministrativi o tecnici, ovvero su questioni di particolare rilievo, attinenti ai servizi dell'Amministrazione, fino a punti 2;
- 5) speciali riconoscimenti, fino a punti 2;
- 6) anzianità di effettivo servizio, fino a punti 5.

2. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove scritte e il relativo risultato è reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. La valutazione è limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

3. Per le modalità di determinazione dei titoli valutabili e dei relativi criteri di valutazione, di invio alla commissione esaminatrice dei titoli posseduti da ciascun candidato, di valutazione degli stessi e di attribuzione del punteggio, si applicano le disposizioni di cui all'art. 27, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto ministeriale 2 dicembre 2002, n. 276, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 235/L, del 20 dicembre 2002.

4. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni o degli atti di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 6

Accertamenti attitudinali

1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso sono tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, all'accertamento dell'idoneità attitudinale allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica di direttore tecnico della Polizia di Stato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 6 -

2. Un'apposita commissione di selettori, presieduta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi e composta da quattro funzionari del ruolo dei direttori tecnici psicologi della Polizia di Stato ovvero periti selettori del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, sottoporrà i candidati all'accertamento delle qualità attitudinali, consistente nello svolgimento di test, collettivi ed individuali, integrati da un colloquio con un componente della commissione, volti ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti propri del direttore tecnico della Polizia di Stato. Su richiesta del selettore, o nel caso in cui i test siano risultati positivi ma il colloquio sia risultato negativo, quest'ultimo verrà ripetuto in sede collegiale.
3. Le funzioni di Segretario della predetta commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, ovvero ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno con qualifiche equiparate, in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
4. I giudizi espressi dalla predetta commissione sono definitivi e comportano, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso, che sarà disposta con decreto motivato.
5. In relazione al numero dei candidati, l'amministrazione può far precedere le prove scritte, o anche la prova orale, all'accertamento dei requisiti attitudinali.

Art. 7

Tutela dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13, primo comma, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, gli esiti degli accertamenti di cui al precedente articolo 6, nonché i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso, saranno raccolti presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio III – Attività Concorsuali per le finalità di gestione del concorso medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.
4. L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui al citato decreto legislativo n. 196/2003. Tali diritti potranno esser fatti valere nei confronti del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale per le Risorse Umane – Ufficio III – Attività Concorsuali, titolare del trattamento.
5. Il responsabile del trattamento è il Direttore dell'Ufficio III – Attività Concorsuali.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 7 -

Art. 8

Prove d'esame

1. Gli esami consistono in due prove scritte ed una prova orale. Le prove scritte, per ciascuna delle quali i candidati hanno a disposizione un tempo massimo di otto ore, vertono sulle materie di seguito indicate, per ciascun profilo professionale:

FISICO ANALISTA DI PROCEDURE e FISICO ANALISTA DI SISTEMI

1^Prova	2^Prova
Architettura degli elaborati	Metodologie e tecniche di analisi, progettazione e sviluppo del software e di basi dati
Sistemi operativi	
Reti e sistemi di telecomunicazione digitali	Modelli e caratteristiche dei sistemi distribuiti
Project management	Sistemi informativi e datawarehousing
Sistemi per la protezione del software	

FISICO MERCEOLOGO

1^ prova:	2^ prova:
Risoluzione di esercizi di stechiometria e calcoli relativi a problemi di: elettrochimica, termochimica, cinetica chimica, equilibrio chimico	Prove su cuoi e pelli secondo i sistemi I.U.P. ed I.U.C. ed applicabilità delle stesse per speciali tipi di calzature
Caratteristiche principali delle fibre tessili naturali, artificiali, sintetiche	Lavorazione industriale sia per la confezione di manufatti tessili che calzaturieri, i vari tempi, le varie fasi
Costruzione di un tessuto e relative fasi	Moderni orientamenti tecnici in ordine ai materiali da impiegare e alle modalità di lavorazione di mobili ed arredi sia in legno che in metallo
Tecnica conciaria: rinverdimento, messa in calce, macerazione, piclaggio, concia al vegetale, concia minerale	

2. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove.

3. Prima dell'inizio della prova orale la commissione esaminatrice determina i quesiti da porre ai candidati che saranno loro rivolti, secondo criteri predeterminati che garantiscano l'imparzialità della prova.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 8 -

Art. 9

Adempimenti connessi allo svolgimento delle prove scritte

1. Prima dell'inizio di ciascuna prova scritta la commissione prepara tre argomenti, se gli esami si svolgono in un'unica sede, ovvero un solo argomento quando questi si svolgono in più sedi.
2. Gli argomenti appena formulati sono chiusi in altrettante buste sigillate e firmate esternamente sui lembi di chiusura dal presidente, dai componenti della commissione e dal segretario. Le buste sono conservate dal presidente della commissione e dai presidenti dei comitati di vigilanza se le prove si svolgono in più sedi.
3. Nel caso di svolgimento delle prove in un'unica sede, all'ora stabilita per ciascuna prova scritta il presidente invita uno dei candidati a verificare la regolare chiusura delle buste contenenti gli argomenti ed invita il medesimo ad estrarre a sorte la busta contenente l'argomento che dovrà formare oggetto della prova.
4. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice.
5. E' vietato ai concorrenti portare al seguito carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere nonché apparecchiature elettroniche idonee alla memorizzazione, elaborazione o trasmissione di dati ed informazioni, compresi i telefoni cellulari. E' loro consentito soltanto, durante lo svolgimento della prova scritta, consultare codici, leggi e decreti senza richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché dizionari linguistici, che siano stati preventivamente presentati all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e verificati dai componenti della commissione esaminatrice.
6. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema è escluso dal concorso.

Art. 10

Prova orale

1. Alla prova orale sono ammessi a partecipare i candidati che nelle prove scritte abbiano conseguito una media di almeno ventuno trentesimi ed una votazione non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna di esse. La commissione non procede all'esame del secondo elaborato qualora abbia attribuito al primo elaborato un punteggio inferiore a diciotto trentesimi.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 9 -

2. L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, sarà comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova stessa.

3. La prova verterà sulle materie di seguito indicate per ciascun profilo professionale:

FISICO ANALISTA DI PROCEDURE e FISICO ANALISTA DI SISTEMI

- Materie delle prove scritte
- Sistemi per la protezione del software, dei dati e delle comunicazioni
- Elementi di diritto pubblico
- Elementi di diritto penale
- Norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato

FISICO MERCEOLOGO

- Materie delle prove scritte
- Calcolo della quantità di filato necessario per ordire una pezza di tessuto di dimensioni note
- Titoli dei filati in ogni sistema
- Analisi dei filati e dei tessuti sia semplici che composti
- Funzionamento delle principali macchine tessili industriali
- Elementi di diritto pubblico
- Elementi di diritto penale
- Norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato

4. La prova orale sarà volta, altresì, all'accertamento della conoscenza della lingua straniera, prescelta dal candidato tra quelle indicate nel precedente art. 4, comma 2, lett. f), che consiste nella traduzione di un testo senza l'ausilio del vocabolario e in una conversazione, nonché all'accertamento del possesso di un livello elevato di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.

5. La prova orale si intenderà superata qualora il candidato abbia conseguito una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.

Art. 11

Rinuncia al concorso per mancata presentazione alle prove

1. I candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento, per sostenere gli accertamenti attitudinali, le prove scritte e la prova orale nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati. La mancata presentazione sarà considerata rinuncia al concorso a tutti gli effetti.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 10 -

Art. 12

Formazione della graduatoria e adempimenti connessi

1. Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ogni candidato.
2. Il punteggio complessivo è dato dalla somma tra la media dei voti riportati nelle prove scritte, il punteggio attribuito ai titoli ed il voto ottenuto nella prova orale.
3. Con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria finale e verranno dichiarati i vincitori del concorso. Il decreto stesso sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno.
4. Dalla data di pubblicazione del predetto avviso decorreranno i termini, rispettivamente di giorni 60 e 120, per eventuali impugnative al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, ai sensi della legge 2 luglio 2010, n. 104, ovvero al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Art. 13

Nomina dei vincitori

1. I vincitori del concorso saranno nominati direttori tecnici fisici della Polizia di Stato ed avviati a frequentare il corso di formazione di cui all'art. 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.
2. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del corso di cui al precedente comma, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.
3. Durante il periodo di frequenza del corso i vincitori del concorso mantengono, se più favorevole, il trattamento economico in godimento.

Roma, 3 luglio 2013

Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
f.to Alessandro Pansa

(TIMBRO A DATA dell'Ufficio)

N. prot. in entrata _____

AL MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale per le Risorse Umane
Ufficio III - Attività concorsuali

R O M A

V°, IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
(qualif., nome e cognome)

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ (____) il ____ / ____ /19____, appartenente alla Polizia di Stato con la qualifica di _____, attualmente assegnato al seguente Ufficio/Reparto: _____, e in atto in servizio presso il seguente Ufficio/Reparto (se diverso da quello di appartenenza): _____
telefono Uff./Reparto: _____ / _____ fax Uff./Reparto: _____ / _____

chiede di essere ammesso a partecipare al concorso interno, per titoli ed esami, a complessivi **13 posti di direttore tecnico fisico** del ruolo dei direttori tecnici fisici della Polizia di Stato, indetto con decreto n. 333-B/13C.21.13 del 3 luglio 2013 e, in particolare, di concorrere per i posti del **profilo professionale di:** _____

A tal fine, il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole del fatto che chiunque rilascia o fa uso di dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara:

1. di rivestire, **alla data del 3 luglio 2013**, la qualifica di _____ con un'anzianità complessiva di servizio di anni ____, mesi ____ e giorni ____;
2. di essere in possesso della laurea in _____, equiparata, ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione e dell'Università in data 9 luglio 2009, a quelle appartenenti alla classe delle lauree magistrali individuate dal codice LM-____, conseguita presso _____ in data ____ / ____ / ____, con la votazione di _____ (in caso di equipollenza allegare certificato dell'ateneo che lo attesti);
3. di non aver riportato, nel triennio 2010-2012, una deplorazione o altra sanzione più grave né aver conseguito un giudizio complessivo inferiore a "buono", e di non essere, in atto, sospeso cautelatamente dal servizio a norma dell'art. 93 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;

